



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 104/14/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DISCOVERY
ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI
TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI
MINORI
(Palinsesto “Discovery World”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 397/10/CONS, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013 recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 27 dicembre 2013 è stata presentata istanza (acquisita con prot. n. 64881) dalla società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, *“Società”*) per il palinsesto *“DMAX”* (di seguito, *“palinsesto”*), con la quale la Società chiede la deroga agli obblighi di *“riserva dell’1% del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque*

prodotte; riserva del 3,2% degli introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al preacquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti; riserva del 6% del tempo di diffusione riservato alle opere europee a trasmissioni specificamente rivolte ai minori o, in subordine, all'obbligo di trasmettere opere di animazione ai fini del raggiungimento della suddetta quota.” Con tale istanza, la Società ha dunque chiesto tre tipologie di deroghe: la deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni; la deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti e la deroga dagli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori.

- 2) In data 16 gennaio 2014 (con prot. n. 2160) è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto Decreto, a far data dalla presentazione della domanda. In data 17 febbraio 2014 la Società ha presentato documentazione integrativa (acquisita con prot. 7505) a seguito della richiesta di informazioni rivolta alla Società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza della natura tematica del palinsesto in esame con riferimento al suo contenuto, incentrato su una programmazione interamente dedicata alla trasmissione di documentari di argomento scientifico, naturalistico, storico, archeologico e biografico.
- 4) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato che la trasmissione di opere cinematografiche imporrebbe un repentino cambio di rotta alla linea editoriale del palinsesto. Tale identità editoriale, ha precisato la Società, è talmente legata al marchio “Discovery World” da attribuirgli una particolare valenza evocativa nei confronti dei telespettatori, compresi quelli che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento al palinsesto, tale da ingenerare una solida aspettativa sul fatto che il contenuto del palinsesto sia rappresentato pressoché esclusivamente da documentari.
- 5) In proposito, l’art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di*

carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche". La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesto tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito.

- 6) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per il palinsesto richiamato.
- 7) A tal fine la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che il palinsesto è quasi interamente composto da programmi seriali e non prevede la trasmissione di opere cinematografiche: la ripetitività dei contenuti, a dire della Società, fidelizza l'utente e diventa un elemento qualificante del palinsesto, sicché la maggior parte del *budget* del palinsesto è investita in programmi seriali o a puntate di lunga durata. Ed invero, il programma seriale innesca processi di fidelizzazione e abitudine alla visione essenziali per gli obiettivi editoriali del palinsesto: la serialità che caratterizza il palinsesto è l'elemento centrale nel raccordo tra la linea editoriale perseguita e il *target* di riferimento di "Discovery World". Tale scelta editoriale ha premiato il palinsesto in termini di *audience* e conseguentemente di competitività sul mercato dei fornitori di spazi pubblicitari, sia nei rapporti concorrenziali rispetto ai propri *competitor*, che si avvantaggerebbero dalla inevitabile perdita di quote di mercato da parte di "Discovery World".
- 8) Nel prendere atto di quanto sin qui rappresentato, si ritiene che il rispetto degli obblighi di investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, sarebbe incompatibile rispetto alla propria libera scelta editoriale. L'acquisto delle opere cinematografiche, peraltro, rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società

verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale del palinsesto;

- 9) per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, in considerazione del fatto che la programmazione dell'emittente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi, si ritiene che l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale del palinsesto, la quale potrebbe tradursi per l'emittente in una riduzione dei ricavi da pubblicità in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento. Ed invero, la rispondenza del palinsesto al proprio *target* di riferimento rappresentato prevalentemente (86,7%) da pubblico adulto di età compresa fra i 20 e i 55 anni, è quella dei soggetti interessati ai documentari e non il *target* dei fruitori di programmi specificamente rivolti ai minori. Al riguardo, si rileva che tra tutte le opere specificamente rivolte ai minori quelle di animazione rappresentano di certo per stili, contenuti, modalità espressive, percezione e aspettative ingenerate, le forme di audiovisivo più contrastanti con la natura tematica e il pubblico di riferimento del palinsesto. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell'articolo 34, comma 10, del Testo unico, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale, tale da distorcere l'identità del *brand* e la tematicità finora proposta e percepita dal pubblico di riferimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. La richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013 e di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori previsto dall'art. 34, comma 10, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, presentata con istanza della società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto "DISCOVERY WORLD" è accolta.

La deroga di cui al presente comma è concessa per un triennio e precisamente dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società Discovery Italia

S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.

2. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani